

**REGOLAMENTO IVASS N. 25 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE GLI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI) SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

**Relazione**

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 44-ter, comma 1, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA relative alla classificazione degli elementi dei fondi propri di base, che intendono completare il quadro normativo definito:

- dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 66-bis, 216-ter, 216-sexies e 344-quinquies del Codice, che recepiscono gli articoli 87, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 226, 235 e 308-ter della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dagli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 e 82 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati");

Sulla base del quadro normativo *Solvency II*, i fondi propri di cui deve disporre ciascuna impresa per coprire il proprio requisito di capitale possono essere costituiti da elementi dei fondi propri di base e da elementi dei fondi propri accessori.

I fondi propri di base sono costituiti dall'eccedenza delle attività rispetto alle passività, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa, e dalle passività subordinate.

I fondi propri sono classificati in tre livelli (cd *tier*) in funzione della loro qualità ovvero della loro capacità di assorbire le perdite nel tempo.

Le norme primarie (art. 93 della direttiva, recepito dall'art. 44-septies del Codice) stabiliscono le caratteristiche che devono possedere i fondi propri per essere classificati nei livelli qualitativi migliori (livello 1 e livello 2); gli Atti delegati elencano gli elementi classificati dalla Commissione Europea nei tre livelli e indicano, nel dettaglio, le caratteristiche e gli aspetti che devono possedere i fondi propri per appartenere ai vari livelli. Agli elementi dei fondi propri di base già individuati e classificati dagli Atti delegati potranno aggiungersene altri, soggetti alla preventiva autorizzazione e classificazione da parte delle Autorità nazionali (cd. elementi non figuranti negli elenchi).

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA, nel rispetto della disciplina degli Atti delegati, intervengono a chiarimento ed integrazione della disciplina relativa alle modalità di individuazione, valutazione e classificazione degli elementi dei fondi propri di base, ai diversi procedimenti di autorizzazione relativi ai rimborsi o riscatti di elementi dei fondi propri di base dei vari livelli, alle deroghe eccezionali all'annullamento o al differimento delle distribuzioni, all'autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento. E' inoltre, consultabile, alla pagina *Solvency II* del sito dell'IVASS, un allegato esemplificativo volto a chiarire specifiche previsioni del Regolamento sulla base di esempi pubblicati dall'EIOPA<sup>1</sup>. Tale allegato non costituisce parte integrante del testo normativo, pertanto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

---

<sup>1</sup> Cfr, in particolare, l'*explanatory text* n. 2.5 pubblicato nel Final Report del processo di consultazione condotto da EIOPA sulle Linee guida relative alla classificazione degli elementi dei fondi propri di base.

**Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene le indicazioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni delle espressioni usate nel testo, che integrano quelle già indicate nel Codice e negli Atti delegati (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3) che, oltre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, include anche le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista poste al vertice del gruppo (ultime società controllanti) o intermedie, per quanto previsto dall'articolo 226 della direttiva, recepito dall'articolo 216-sexies del Codice, e i principi generali (art. 4).

Le imprese hanno diversi elementi di capitale nei loro stati patrimoniali. La maggior parte di questi elementi corrisponderà agli elementi presenti nelle liste definite agli articoli 69, 72 e 76 degli Atti delegati. Alcuni elementi, inclusi gli utili non distribuiti, sono presi in considerazione dell'ambito della riserva di riconciliazione, che è un elemento unico.

I fondi propri del più elevato livello qualitativo che possono essere chiamati ad assorbire le perdite sul presupposto della continuità aziendale sono costituiti dalle azioni proprie ordinarie versate, incluso il relativo sovrapprezzo di emissione, e dai fondi iniziali versati assimilati delle imprese a forma mutualistica. La qualità di tali fondi propri non deve essere compromessa.

Vanno valutate le caratteristiche di tutti gli elementi per verificarne l'ammissibilità come fondi propri disponibili e per determinarne il corretto livello di classificazione, riconoscendo prevalenza alla sostanza piuttosto che alla forma.

**Il Titolo II – Elementi dei fondi propri di base** individua i criteri che, in applicazione della disciplina degli Atti delegati, le imprese devono osservare per individuare gli elementi dei fondi propri di base, con particolare riferimento alle azioni ordinarie e privilegiate di livello 1 (art. 5, che recepisce la linea guida 1), alla riserva di riconciliazione (art. 6, che recepisce la linea guida 2) e ad alcuni elementi di livello 2 (art. 7, che recepisce la linea guida 9).

In particolare, riguardo all'individuazione delle azioni ordinarie è specificato che, qualora l'impresa abbia emesso varie categorie di azioni fornite di diritti diversi sul piano patrimoniale, vanno considerate nel livello 1 le sole azioni ordinarie con il massimo grado di subordinazione nella gerarchia dei creditori (assorbimento delle perdite) e senza diritti preferenziali nella ripartizione degli utili.

Inoltre, anche se le azioni ordinarie richiamate ma non versate possono essere classificate come fondi propri di base di livello 2, sempreché siano soddisfatti gli specifici aspetti di classificazione, per evitare che vi sia il richiamo del capitale al solo scopo di soddisfare i requisiti della classificazione dei fondi propri è stato previsto che il periodo di tempo tra il richiamo e il versamento non possa essere superiore a tre mesi.

**Il Capo I – Aspetti della classificazione degli elementi dei fondi propri di base** interviene a chiarimento di alcuni aspetti rilevanti ai fini della classificazione degli elementi dei fondi propri di base.

Il riacquisto di elementi dei fondi propri di base o ogni altro accordo che abbia lo stesso effetto economico di un rimborso, un riscatto o un riacquisto di elementi dei fondi propri di base è considerato al pari del rimborso o del riscatto dell'elemento (art. 8 che recepisce la linea guida 12), e quindi soggetto ad autorizzazione.

Nella valutazione dei gravami, l'impresa è tenuta ad applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Sono inoltre individuate alcune fattispecie da considerare alla stregua di gravami, quali i diritti di compensazione, di cui vengono indicate le caratteristiche, la presenza di vincoli, oneri o garanzie e il possesso di azioni proprie (in quest'ultimo caso, la riserva di riconciliazione dovrà essere ridotta per un importo corrispondente). In presenza di un elemento soggetto a gravami, l'impresa valuta il sussistere del rispetto dei criteri di classificazione dell'elemento a livelli inferiori ed esclude l'elemento dai fondi propri di base se non rispetta i criteri di classificazione di nessuno dei tre livelli (art. 9 che recepisce la linea guida 13).

Nella valutazione degli incentivi al riscatto, l'impresa deve considerare la presenza di alcune fattispecie non consentite (art. 10 che recepisce la linea guida 19).

**La Sezione I – Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 1** disciplina, nel dettaglio, le caratteristiche e gli aspetti specifici che gli elementi dei fondi propri di base devono possedere per essere classificati nel livello 1, in base all'articolo 71 degli Atti delegati.

Una delle peculiarità degli elementi di livello 1 riguarda l'assenza di aspetti che possano determinare o accelerare l'insolvenza dell'impresa. Non possono infatti essere considerati elementi di livello 1 gli elementi che consentono al possessore di richiedere accertamento giudiziario dello stato di insolvenza o di chiedere il riconoscimento di pagamenti anche parziali a causa di una mancata distribuzione (art. 11 che recepisce la linea guida 3 e il par. 1.27 della linea guida 5).

Avuto riguardo al capitale sociale ordinario, nonché ai fondi iniziali e ai contributi dei membri delle mutue, la sussistenza della piena flessibilità deve riguardare qualsiasi tipo di distribuzione e deve consistere in una discrezionalità libera da qualunque vincolo o connessione con distribuzioni operate per altri elementi. In tale contesto l'utile da prendere in considerazione è quello preso a riferimento per il calcolo del SCR, al netto delle perdite intervenute dalla chiusura dell'esercizio fino al momento della valutazione. Anche per gli altri elementi di livello 1 (principalmente azioni privilegiate e prestiti subordinati) non possono sussistere clausole o accordi volti a interrompere o richiedere pagamenti che pregiudicano la piena flessibilità degli elementi o che possano limitare la distribuzione di dividendi (art. 12 che recepisce la linea guida 4 e il par. 1.32 della linea guida 5).

L'articolo 13 (in attuazione delle linee guida 6 e 5, par. 1.28) individua nel dettaglio le condizioni generali che qualificano la disponibilità immediata dell'elemento ad assorbire le perdite e l'assenza di ostacoli alla ricapitalizzazione nei casi di inosservanza dei requisiti di capitale.

Al fine di evitare il deterioramento della solvibilità, l'impresa deve essere in grado di mantenere i fondi propri quando vi è il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità (art. 222-ter del Codice). La normativa ammette, in via eccezionale, una deroga all'annullamento delle distribuzioni, soggetta ad autorizzazione dell'IVASS (cfr, *infra*, art. 29). Il Regolamento individua la disciplina di dettaglio relativa all'applicazione di detta deroga e stabilisce che meccanismi di soddisfazione alternativi alle cedole sono consentiti in maniera limitata, onde evitare che la distribuzione indebolisca ulteriormente la posizione di solvibilità dell'impresa, fermo restando il rispetto del requisito patrimoniale dopo la distribuzione (art. 14 che recepisce il par. 1.31 della linea guida 5).

Avuto riguardo alle azioni privilegiate e ai conti e alle passività subordinate di livello 1, sono individuate le modalità applicative dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), degli Atti Delegati. In particolare, una futura rivalutazione (*write-up*) è generalmente ammessa, purché non indebolisca l'assorbimento delle perdite e sia consentita solo sulla base dei profitti generati dopo il ripristino del requisito patrimoniale di solvibilità; i meccanismi di conversione, inoltre, devono garantire un assorbimento delle perdite nella prospettiva della continuità aziendale e non devono essere di ostacolo alla ricapitalizzazione dell'impresa (art. 15 che recepisce i par. 1.33 e 1.34 della linea guida 5).

Gli elementi dei fondi propri devono avere durata adeguata, differenziata sulla base del loro livello di classificazione (durata indeterminata per i fondi di livello 1, durata non inferiore a 10 anni o a 5 anni, rispettivamente, per i fondi di livello 2 e 3). Tale requisito non deve essere pregiudicato da opzioni di richiamo esercitabili prima di cinque anni dalla data di emissione per gli elementi di tutti i livelli, indipendentemente dal fatto che tali opzioni siano esercitabili al ricorrere di circostanze al di fuori della sfera di controllo dell'impresa. Anche nei casi in cui il rimborso o il riacquisto di qualsiasi elemento dei fondi propri diventi possibile a partire da una certa data, l'impresa, al momento dell'emissione, deve evitare di creare aspettative in ordine al possibile riacquisto, riscatto o annullamento dell'elemento prima della sua scadenza contrattuale. Il rimborso o il riscatto è comunque sempre soggetto all'autorizzazione

dell'IVASS. La disciplina degli aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità degli elementi dei fondi propri di base di livello 1 è recata dall'articolo 16 (in attuazione delle linee guida 5, par. 1.29, 7, par. da 1.36 a 1.38, e 14).

L'organo amministrativo deve essere consapevole degli effetti delle conversioni sulla struttura del capitale e sugli assetti proprietari dell'impresa (art. 17 che attua la linea guida 17).

La disciplina di dettaglio da osservare per la classificazione degli elementi di base di livello 2 e di livello 3 è contenuta rispettivamente nella **Sezione II – Classificazione di elementi dei fondi propri di livello 2** e nella **Sezione III – Classificazione di elementi dei fondi propri di livello 3** ed è in gran parte mutuata da quella prevista per gli elementi dei fondi di base di livello 1, con gli adattamenti resi necessari dalle caratteristiche proprie di ciascun livello.

Per gli elementi dei fondi propri di livello 2, tra gli aspetti che possono causare o accelerare il processo che porta all'insolvenza sono evidenziati quelli che attribuiscono diritti al possessore dell'elemento di fondi propri nei casi in cui si verifichi un differimento delle distribuzioni; per tali elementi di fondi propri, la disciplina contrattuale deve necessariamente disporre il differimento delle distribuzioni per inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità (artt. 18 e 20 che recepiscono la linea guida 10, par. 1.43, 1.44 e 1.49, lettera b). Analoghe disposizioni sono individuate, *mutatis mutandis*, per gli elementi di livello 3, la cui disciplina contrattuale deve, in particolare, disporre il differimento delle distribuzioni per inosservanza del requisito patrimoniale minimo (artt. 21 e 23 che recepiscono la linea guida 11, par. 1.51 e 1.56, lettera b).

Gli aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità sono disciplinati dall'articolo 19 per gli elementi di livello 2 (in attuazione della linea guida 11, par. 1.45, 1.47, 1.49, lettera a) e dall'articolo 22 per gli elementi di livello 3 (in attuazione della linea guida 11, par. 1.52, 1.54 e 1.56, lettera a).

**Il Capo II - Procedimenti di autorizzazione** - contiene le disposizioni di dettaglio dei procedimenti autorizzativi, comuni agli elementi dei fondi propri di base di tutti e tre i livelli. Dal momento che si tratta di operazioni che possono avere un impatto sostanziale sulla posizione di solvibilità dell'impresa nel breve e medio termine, il rimborso o il riscatto, così come l'eventuale deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto, è subordinato all'approvazione dell'IVASS, analogamente a quanto previsto per la eventuale deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni. La disciplina dei procedimenti autorizzativi relativi ai rimborsi e ai riscatti si applica anche alle operazioni di scambio o conversione di elementi dei fondi propri di base con altri elementi dei fondi propri di base.

L'IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa (art. 24 che recepisce la linea guida 18 par. da 1.68 a 1.71). Disposizioni di dettaglio specifiche per gli elementi dei fondi propri di livello 1 sono previste all'articolo 25 (in attuazione della linea guida 8). Nel caso in cui l'operazione possa comportare l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità l'autorizzazione è revocata di diritto e l'impresa può ripristinare l'elemento come elemento dei fondi propri disponibili (art. 26 che recepisce la linea guida 18 par. 1.72). Le azioni compiute dall'impresa successivamente alla sospensione del riscatto o del rimborso per inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità devono essere ricomprese nell'ambito del piano di risanamento di cui all'articolo 222 del Codice (art. 27 che recepisce il par. 1.39 della linea guida 7, il par. 1.50 della linea guida 10 e il par. 1.57 della linea guida 11).

Gli articoli 28 e 29 (in attuazione delle linee guida 15 e 16) regolano la tempistica e i criteri istruttori dei procedimenti di autorizzazione relativi alla deroga, in via eccezionale, alla sospensione del rimborso o del riscatto e alla deroga, in via eccezionale, all'annullamento o al differimento delle distribuzioni specificando, quanto alla prima autorizzazione, le modalità di scambio o conversione dell'elemento e, quanto al secondo procedimento, le valutazioni di compatibilità con la posizione di



solvibilità. Anche per queste istruttorie l'IVASS si pronuncia nel termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa.

L'articolo 30 indica i presupposti, gli adempimenti e le valutazioni relative al procedimento di autorizzazione alla classificazione degli elementi dei fondi propri di base non inclusi negli elenchi definiti dalla Commissione Europea negli Atti delegati (cd. elemento non figurante negli elenchi). L'IVASS si pronuncia nel termine di tre mesi, aumentabile a sei mesi ove ricorrano circostanze eccezionali (recepimento delle linee guida 21, 22, 23, 25, par. 1.87 1.88, 1.90 e 1.91, e dell'*explanatory text* 2.10).

Ai procedimenti di autorizzazione si applica il Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articolo 2 e 4 della legge 241/1990 (art. 31 che dà anche attuazione alle linee guida 24, 25, par. da 1.84 a 1.86, 1.89, e 26).

**Il Capo III – Limiti quantitativi**, a chiarimento della disciplina volta ad individuare gli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, precisa che la parte di elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui all'articolo 82, paragrafo 3, degli Atti delegati, sono comunque disponibili come fondi propri di base di livello 2 (art. 32 che recepisce la linea guida 20).

**Il Titolo III – Disposizioni transitorie e finali** – L'articolo 33 chiarisce che le disposizioni transitorie sono applicate a tutti gli elementi dei fondi propri di base detenuti dalle imprese alla data del 18 gennaio 2015, ivi inclusi gli elementi che non erano utilizzati per fini di copertura del requisito patrimoniale nel precedente regime di solvibilità. Detta disciplina non si applica agli elementi dei fondi propri di base acquisiti successivamente a tale data anche se derivanti da operazioni di scambio o conversione di elementi dei fondi propri soggetti alla disciplina transitoria (art. 33 che recepisce la linea guida 27).

L'art. 34 disciplina la pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento.